

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**N.14**

**Data: 28.05.2018**

**OGGETTO:** Modifica art. 13 Regolamento Consiglio Comunale “Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti”.

L’anno **duemiladiciotto** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO**, alle ore 17,35 nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione **ORDINARIA**, che è stata partecipata con avviso prot. 1677 del 30.04.2018 integrato con avviso prot. 2121 del 25.05.2018 risultano presenti i signori consiglieri:

<b>N</b>	<b>Nominativo Consigliere</b>	<b>Presente</b>
1	TARSITANO GIULIO – SINDACO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	PALERMO GIAMPAOLO	SI
6	ALOIA CRISTINA	SI
7	SALERNO ERCOLINO FRANCESCO	SI
8	RIZZO OSVALDO	SI
9	TARSITANO ANNA MARIA	SI
10	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
11	SPERANZA PASQUALINO	NO
12	IAPICHINO FABRIZIO	NO
13	PALERMO TRANQUILLO MICHELINO	NO
ASSEGNATI 13	IN CARICA N. 13 PRESENTI N. 9	ASSENTI N. 4

**CONSTATATO** che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell’art. 40, c. 5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco Avv. Giulio TARSITANO.

**PARTECIPA** alla riunione, il Segretario Comunale Dott. Ferdinando PIRRI.

**IL SINDACO/PRESIDENTE**

**INTRODUCE** l'argomento iscritto all'O.D.G. predisposto per la seduta odierna e relaziona in merito, significando che il Regolamento verrà modificato in particolare l'art. 13 secondo comma. E' stato riscritto un ulteriore comma concordato con la minoranza

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n°24 dell' 11 agosto 2014 con la quale si approvava il nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari di Fagnano Castello , adottato ai sensi dell'art. 38 c.2 del D.Lgs. n.267/2

**PRESO ATTO** che l'art. 13 è stato più volte oggetto di discussione nella parte riguardante le richieste degli atti da parte dei consiglieri comunali e in particolare il comma 2 che prevede “**con motivata richiesta**” e di cui si riporta integralmente il testo vigente:

### **Art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta connessa all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti richiesti.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a dieci giorni.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

**CONSIDERATO** che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello della valorizzazione della trasparenza dell'azione amministrativa e della massima partecipazione nel rispetto della normativa vigente;

**PRESO ATTO** che si ritiene utile e necessario modificare ed integrare il summenzionato art. 13) e di cui si riporta di seguito la nuova formulazione:

**Art. 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2. I Consiglieri comunali, con richiesta connessa all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti richiesti.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a dieci giorni.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

6. Per non intralciare le attività degli uffici e per contenere i costi, il Responsabile del Servizio interessato potrà concordare giorno ed ora di accesso dei consiglieri comunali, che dovrà essere garantito almeno due volte a settimana, e potrà riservarsi la facoltà di trasmettere gli atti richiesti su supporto informatico, qualora voluminosi, concordandolo con i consiglieri richiedenti.

**CONVENUTO** sulla rispondenza della relativa riformulazione dell' art. 13, alle oggettive esigenze di questo Ente ed al rispetto della normativa vigente in materia;

**VISTO** che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** l'atto meritevole di approvazione;

**RAVVISATA** in proposito la propria competenza;

**CONVENUTO** sull'opportunità di adozione del provvedimento in esame;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

**VISTO** l' art. 42, comma 2 lett.a), del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON** voti unanimi (presenti 9 maggioranza) espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

**DI APPORTARE** le modifiche di cui in premessa all'art. 13 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti - del Regolamento Consiglio Comunale , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°24 dell' 11 agosto 2014, che risulta così riformulato:

### **Art. 13 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi. Diritto di rilascio di copie di atti e documenti**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2. I Consiglieri comunali, con richiesta connessa all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti richiesti.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio, non superiore, comunque, a dieci giorni.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

6. Per non intralciare le attività degli uffici e per contenere i costi, il Responsabile del Servizio interessato potrà concordare giorno ed ora di accesso dei consiglieri comunali, che dovrà essere garantito almeno due volte a settimana, e potrà riservarsi la facoltà di trasmettere gli atti richiesti su supporto informatico, qualora voluminosi, concordandolo con i consiglieri richiedenti.

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.